

DETERMINA DIRIGENZIALE
DISTRETTO PROVINCIALE CHIETI

N° 529 del 30/03/2023

Oggetto:	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “M-GROUP S.R.L.” DEL SERVIZIO DI POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE MATERIALI VARI, PER LA NUOVA SEDE DEL DISTRETTO PROV.LE DI CHIETI. CIG: Z9F3A3601.
-----------------	---

Estensore	Giorgia Fagnano
Responsabile del Procedimento	Roberto Cocco
Posizione Organizzativa	Roberto Cocco

IL DIRIGENTE

RITENUTO di dover annullare e sostituire la Determina Dirigenziale n. 382/2023 che riportava nelle premesse e nel determinato, un sub-impegno errato;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 06/07/2021 con cui si è disposto di approvare lo schema di contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo tra l'ARTA e la SH Partecipazioni srl, relativo all'immobile sito in Chieti, Via Erasmo Piaggio n. 71, individuato in Catasto Fabbricati del Comune di Chieti al foglio. 33 particella 5085 sub. 19 da adibire a nuova sede del Distretto provinciale di Chieti;

VISTO il “contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo” stipulato tra SH PARTECIPAZIONI S.R.L. (Proprietaria/Locatrice) e A.R.T.A. Abruzzo (Conduttrice) in data 13/07/2021 e regolarmente registrato in data 13/07/2021;

VISTO che il Distretto Provinciale Arta di Chieti è stato di recente trasferito presso la nuova sede in Via Erasmo Piaggio, 71 – Chieti Scalo;

RITENUTO di dover procedere all'adeguamento ed al completamento di diversi uffici;

ACQUISITO con prot. N° 9934 del 03/03/2022, il preventivo della ditta M-GROUP S.r.l. per una spesa complessiva di € **1.695,80 IVA compresa (Allegato 1)**;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 20/01/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2023-2025;

TENUTO CONTO che il bilancio di Previsione 2023-2025 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente che gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione a all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le



spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 ha sancito che dal 01/01/2016, l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia di € 5.000,00 non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (MePA, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

CONSIDERATO che, essendo il valore della fornitura di cui al presente provvedimento inferiore a € 5.000,00, pertanto non esiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso l'utilizzo di procedure telematiche potendo in tal caso procedere autonomamente;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

PRESO ATTO che l'operatore economico ha reso in autocertificazione la dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ex art. n. 53 c. 16 ter del D.Lgs 165/2001, che si allega al presente atto, in quanto parte integrante, acquisita con protocollo n. 13730 del 22/03/2022 (*Allegato 2*);

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: *"per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)....."*;

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, a sub impegnare la spesa di € **1.695,80** sul capitolo 09.02.1.03.111.0 denominato "Altre manutenzioni e riparazioni" giusto impegno 2020/1/726/1 del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;



ACQUISITO sul portale INAIL il DURC per la consultazione di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_34656325 con scadenza 12.06.2023 (*Allegato 3*);

DI STABILIRE che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza in quanto il tempo necessario per i lavori sono inferiori a 5 giorni, come e-mail inviata dal RSPP Dott. Francesco Benedetti (*Allegato 4*);

DETERMINA

- **Di annullare e sostituire** con la presente, la Determina Dirigenziale n. 382/2023 per mero errore materiale;
- **Di affidare** per le motivazioni esposte in narrativa, alla ditta “M-GROUP S.R.L.” con sede in Chieti (CH) – Via Erasmo Piaggio, blocco 33 – Partita IVA 02084900691, il servizio di adeguamento e completamento uffici, come descritta in premessa;
- **di sub-impegnare** allo scopo la somma complessiva € **1.695,80** sul capitolo 09.02.1.03.111.0 denominato “Altre manutenzioni e riparazioni” giusto impegno 2020/1/726/1 del bilancio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità;
- **di stabilire** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza;
- **di dare atto** che, ai sensi dell’art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante “**Misure urgenti in materia di sicurezza**” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza”, il codice CIG identificativo della presente fornitura è il seguente: **Z9F3A36011**;
- **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

Data, 30/03/2023

Il Direttore
COCCO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

